

Con l'articolo 13, in caso di morte o di abdizione del Re, il Principe Ereditario, se è maggiorenne, assume subito il potere e lo annuncia al Popolo con un proclama, come nell'articolo 65.

L'articolo 14 dichiara che la lista civile del Re viene stabilita per legge senza ulteriori spiegazioni.

L'articolo 15 riporta la parte essenziale dell'articolo 90 della Costituzione di San Vito e non fa cenno a sottosegretari, come la passata Costituzione. Infatti dice: « Il Re nomina il Presidente e i Membri del Consiglio dei Ministri, i quali dipendono direttamente dal Re ed operano secondo il suo mandato, nei singoli rami della Amministrazione statale. Il Re stabilisce il numero dei Ministeri. »

Prima di iniziare i loro doveri, i Ministri fanno il giuramento di fedeltà al Re ».

L'articolo 16 dichiara che i Ministri sono responsabili di fronte al Re; il Re può mettere i Ministri in stato d'accusa.

L'articolo 17 stabilisce il Tribunale di Stato per i Ministri in stato d'accusa.

Riduce, in confronto alla passata Costituzione, il numero dei membri a sei, lasciandone invariata la composizione (art. 93 Costituzione di S. Vito). Le disposizioni annesse relative alla responsabilità ministeriale sono riportate in una legge speciale.

L'articolo 18 colorisce e delinea in modo preciso la nuova forma di governo in quanto dice che il Re fa e promulga le leggi per decreto che è di per sé stesso legge. Sottoscrivono il Decreto il Pre-